

**Omissis**

\*

\* \* \*

*Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: siano stati effettuati lavori con le seguenti: siano sostenute le spese.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,;*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,;*

*dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

*b-bis) l'articolo 121, comma 1-quater, è sostituito dal seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni*

di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.»;

*b-ter)* all'articolo 121, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.»;

*b-quater)* all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo.»;

*b-quinquies)* all'articolo 121, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «*6.bis.* In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni 5.»;

*dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 10-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».

*1-ter.* All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è soppresso.

*1-quater.* Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 10-*bis* è abrogato;

*b)* l'articolo 23-*bis* è abrogato.

*1-quinquies.* Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**14. 35.** Terzoni, Sut, Martinciglio, Masi, Fraccaro, Alemanno, Carabetta, Chiazese, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Serritella, Torto, Grimaldi.

<i>Relatore</i>	<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

\* \* \*

**Omissis**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
*1-bis.* All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "516.000 euro", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro".

**14. 123.** Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

\* \* \*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*  
*1-bis.* L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.

\* **14. 124.** Vallascas.

\* **14. 125.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

\* **14. 126.** Zanichelli.

\* **14. 127.** Terzoni, Sut, Martinciglio, Serritella.

\* **14. 128.** Mandelli, Pella, Giacomoni, Giacometto.

\* **14. 129.** Torromino, Squeri, Martino, Pella, Sessa, Sorte, Giacometto, Porchietto, Prestigiaco.

\* **14. 130.** Milanato.

\* **14. 131.** Moretto, Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.

\* **14. 132.** Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

\* \* \*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
2-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge  
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  
n. 51, è abrogato.

\*\* 14. 150. Lupi, Colucci, Sangregorio,  
Tondo.

\*\* 14. 151. Osnato, Bignami, Lucaselli,  
Albano, Rampelli.

\*\* 14. 152. Terzoni, Sut, Martinciglio,  
Serritella.

\*\* 14. 153. Cavandoli, Vanessa Cattoi,  
Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio  
Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini,  
Paternoster, Cantalamessa, Centemero,  
Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro  
Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro,  
Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara,  
D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli,  
Valbusa, Vallotto, Bordonali, Gastaldi,  
Binelli.

\*\* 14. 154. Del Barba, Ungaro.

\*\* 14. 155. Gagliardi, Scanu.

\*\* 14. 156. Milanato, Pella, Mandelli,  
Giacometto, Giacomoni, Squeri, Martino.